



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 03/03/2022

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2022.

L'anno duemilaventidue, questo giorno tre del mese di marzo alle ore 09:48, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/02/2022, n.prot. 1888 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 10 e assenti n° 3 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Enzo MULE'	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Manuela PACCHINI	X	-
Maria Cristina D'AMATO	-	X
Lorica Monica MANSANI D'AMBROSIO	-	X
Giuseppe CIARCIA	X	-
Antonio DONNARUMMA	X	-
Stefano PACCHINI	X	-
Lia GALLI	X	-
Valentina VOLTERRANI	X	-
Katiuscia VERDIANI	-	X

Risulta **presente** l'Assessore extraconsiliare Giada Serino.

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Eseguita



Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e illustra sinteticamente l'argomento precisando che, come è stato visto in Commissione, non è stata apportata nessuna modifica alle aliquote già previste

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione principale, invece, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamato l'articolo 1 comma 743 della Legge 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che testualmente recita: *“Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento”*

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. *(facoltativo nel caso in cui quanto sopra non sia previsto nel regolamento IMU)*

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che dispone l'esenzione dal 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.
- il comma 755, il quale stabilisce che, decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2020, di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,14 %	Tutti gli immobili non rientranti nei casi sotto elencati, comprese le aree fabbricabili (esclusi abitazione principale, beni cd. merce, fabbricati rurali, immobili cat.D e terreni agricoli)
ALTRI IMMOBILI		
ALIQUOTA (A1 - A8 - A9) ABITAZIONE PRINCIPALE CD. DI LUSSO	0,45 %	Abitazione principale (A1, A8 e A9) , nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u> Detrazione € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e a ciascuno dei soggetti passivi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

ALiquota (A1 - A8 - A9) ABITAZIONE PRINCIPALE CD. DI LUSO ANZIANO/DISABILE CON RESIDENZA IN ISTITUTO	0,45 %	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u> Detrazione € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e a ciascuno dei soggetti passivi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica.
ALiquota USO GRATUITO • di secondo grado o • di primo grado senza i requisiti per la riduzione del 50% della base imponibile	0,84 %	Abitazione , <u>escluse le pertinenze</u> , concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi <i>abbiano residenza anagrafica e dimora abituale (il comodato può non essere registrato, ma sussiste obbligo dichiarazione o autocertificazione)</i>
ALiquota USO GRATUITO • di primo grado • contratto di comodato registrato all'Ag. delle Entrate BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%	0,76 %	Abitazione (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di 1° grado , che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Bibbona; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u>
ALiquota ABITAZIONI LOCAZIONE REGISTRATA	0,99 %	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di locazione registrato (periodo minimo: registrazione annuale) <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u>
ALiquota FABBRICATI CAT. C1	0,88 %	Fabbricati di categoria C1 utilizzati per attività commerciali <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u>



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

ALiquota FABBRICATI CAT. D AD USO ARTIGIANALE	0,88 % (di cui 0,76% riservato allo Stato)	Fabbricati di categoria D ad uso artigianale utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta per la propria attività artigianale(<u>obbligo dichiarazione o autocertificazione</u>)
ALiquota TERRENI AGRICOLI	0,89 %	Terreni agricoli esclusi terreni esenti: -posseduti e condotti da C.D. o I.A.P. -a immutabile destinazione agricolo-pastorale a proprietà collettiva indivisa e inusucapibile - ricadenti in aree montane o di collina (circolare MEF n.9 del 14/6/1993). FOGLI INTERAMENTE ESENTI: 7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-34-35-36- 37-38-46-48-49-50-51 FOGLI PARZIALMENTE ESENTI: 6-9-33-45-47
ALiquota FABBRICATI RURALI	0,1 %	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del DL557/1993 convertito in L.133/1994.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Dato atto che con Decreto 24 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.”;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30.07.2020 .

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 01 marzo 2022;

Visto lo Statuto Comunale

Con la seguente votazione: voti favorevoli n.8, astenuti n.2 (Ciarcia Giuseppe, Donnarumma Antonio), contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 8 votanti;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022, come segue:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,14 %	Tutti gli immobili non rientranti nei casi sotto elencati, comprese le <u>aree fabbricabili</u> (esclusi abitazione principale, beni cd. merce, fabbricati rurali, immobili cat.D e terreni agricoli)
ALTRI IMMOBILI		



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

ALiquota (A1 - A8 - A9) ABITAZIONE PRINCIPALE CD. DI LUSO	0,45 %	Abitazione principale (A1, A8 e A9) , nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e relative pertinenze (per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). <u>(Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)</u> Detrazione € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e a ciascuno dei soggetti passivi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica.
ALiquota (A1 - A8 - A9) ABITAZIONE PRINCIPALE CD. DI LUSO ANZIANO/DISABILE CON RESIDENZA IN ISTITUTO	0,45 %	Abitazione (A1, A8 e A9) e relative pertinenze per le quali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u> Detrazione € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e a ciascuno dei soggetti passivi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica.
ALiquota USO GRATUITO • di secondo grado o • di primo grado senza i requisiti per la riduzione del 50% della base imponibile	0,84 %	Abitazione , <u>escluse le pertinenze</u> , concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi <i>abbiano residenza anagrafica e dimora abituale</i> <u>(il comodato può non essere registrato, ma sussiste obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u>
ALiquota USO GRATUITO • di primo grado • contratto di comodato registrato all'Ag. delle Entrate	0,76 %	Abitazione (escluse A1, A8 e A9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di 1° grado , che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%		Comune di Bibbona; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u>
ALiquota ABITAZIONI LOCAZIONE REGISTRATA	0,99 %	Abitazioni e relative pertinenze con contratto di locazione registrato (periodo minimo: registrazione annuale) <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u>
ALiquota FABBRICATI CAT. C1	0,88 %	Fabbricati di categoria C1 utilizzati per attività commerciali <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u>
ALiquota FABBRICATI CAT. D AD USO ARTIGIANALE	0,88 % (di cui 0,76% riservato allo Stato)	Fabbricati di categoria D ad uso artigianale utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta per la propria attività artigianale <u>(obbligo dichiarazione o autocertificazione)</u>
ALiquota TERRENI AGRICOLI	0,89 %	Terreni agricoli esclusi terreni esenti: -posseduti e condotti da C.D. o I.A.P. -a immutabile destinazione agricolo-pastorale a proprietà collettiva indivisa e inusucapibile - ricadenti in aree montane o di collina (circolare MEF n.9 del 14/6/1993). FOGLI INTERAMENTE ESENTI: 7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-34-35-36-37-38-46-48-49-50-51 FOGLI PARZIALMENTE ESENTI: 6-9-33-45-47
ALiquota FABBRICATI RURALI	0,1 %	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del DL557/1993 convertito in L.133/1994.

Ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n.160/2019, è confermata la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione: voti favorevoli n.8, astenuti n.2 (Ciarcia Giuseppe, Donnarumma Antonio), contrari n. 0, resi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 8 votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 14 del 03/03/2022

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA

(S20_2022_42.rtf - 32FE17377D78D175DF8EABEDF164E40118F58D07262A65FFF2823FACA1052302)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S20_2022_42.rtf.pdf.p7m - E2FE3CA219F168684782BE0C66B0EADF0243767E7E3C7966E43D77B7F45E0AF8)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S20_2022_42.rtf.pdf.p7m - 7AB30AC5488AC97F057B39D0393DF5604EADAB409FE8E9BBAC3BEFB159A2818E)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela DI PIETRO
